



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)

DECRETO N. 3 DEL 16.01.2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 30/2022

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;
- l'art. 107 del medesimo decreto legislativo in forza del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- gli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 31/3/1999 che consentono di conferire incarichi per posizioni organizzative ai dipendenti che ai sensi dell'art. 8 del citato CCNL svolgano, fra l'altro, funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;

- l'art. 15 del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali del 22.01.2004, che testualmente recita: *"negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999"*;

Visto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL di COMPARTO relativo al personale non dirigente per il triennio 2019-2021, entrato in vigore in data 16.11.2022;

Considerato che l'art. 12 (Classificazione) del CCNL stipulato in data 16.11.2022 consente di conferire incarichi di Elevata Qualificazione secondo le modalità di cui al successivo art. 18, che richiedono (art. 16):

- *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;*

Considerato che il medesimo articolo 16 prevede inoltre, che:

"3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. *Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:*

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;*
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori";*

Atteso che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CCNL 2019 – 2021, gli incarichi in argomento possono essere conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti;

Preso atto che l'attuale assetto organizzativo dell'Ente prevede le seguenti aree:

- Area Amministrativa;
- Area Economica – Finanziaria;
- Area Tecnica – Lavori Pubblici e Demanio;
- Area Tecnica – Manutentiva, Urbanistica, Patrimonio e Cimitero;

Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 29/12/2022, avente ad oggetto “Proroga nomina del Responsabile dell’Area Finanziaria”;

Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazioni e le disposizioni normative rispettivamente sopra esplicitate e richiamate e che di seguito si intendono integralmente trascritte;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa:

- 1. Di disporre** che, in caso di assenza e/o impedimento temporaneo, conflitto d’interessi e vacatio, l’incarico di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria verrà ricoperto dal Responsabile dell’Area Amministrativa;
- 2. Di trasmettere** il presente decreto all'Ufficio segreteria affinché ne curi:
 - la notifica al Sig. Vincenzo Larocca e al Segretario Comunale;
 - la registrazione nel registro dei decreti.

Il presente decreto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.

Isca sullo Ionio, 16.01.2023

IL SINDACO

F.to Dott. Vincenzo MIRARCHI